



FNOMCeO

Roma,

FNOMCEO 17/09/09
RGP.0009473 2009
CI. 01.09.01/1

COMUNICAZIONE N. 30

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.:

- Dr. Marcello Fontana

OGGETTO:

Studi medici e odontoiatrici:
comunicazione nominativo
Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS) – modifiche
all'art. 18, comma 1, lett. aa) del
D.Lgs 81/08

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 9 del 27 aprile 2009 e n. 13 del 18 maggio 2009 si segnala che l'INAIL ha emanato il 25 agosto 2009 una circolare recante "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art. 18, comma 1, lett. aa) del Decreto legislativo n. 81 del 2008".

La circolare si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13, lett. f), del D.Lgs. 106 del 2009 all'art. 18 di cui sopra.

Dall'esame della stessa si rileva che, a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma indicata in oggetto contenuta nel decreto legislativo 81/09, la comunicazione del nominativo del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo nel caso di nuova nomina o designazione.

Pertanto in fase di prima applicazione del D.Lgs. 106/09 l'obbligo di comunicazione riguarda specificatamente i nominativi dei RLS già eletti o designati (art. 13, comma 1, lett. f, D.Lgs. 106/09).

Si rileva inoltre che coloro che hanno già ottemperato all'obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/08, comunicando il nominativo con riferimento alla situazione

al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.

Per coloro invece che non si trovano nella situazione di cui sopra l'obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Le modalità per l'effettuazione della comunicazione sono previste con procedura on line sul sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art. 32 del D.Lgs 106/09, per la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 81/08, come modificato dall'art. 13, lett. f), del D.Lgs 106/09, è di euro 50,00 fino a 300,00 euro.

In conclusione si sottolinea che la elezione o la designazione del RLS non costituisce un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori.

Per un maggior approfondimento della materia si allega copia della circolare dell'INAIL (All.1).

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All.1